

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/54 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2016**

relativo all'autorizzazione del 2-metilpropan-1-olo, dell'isopentano, del 3,7-dimetilottan-1-olo, del 2-etilesan-1-olo, del 2-metilpropanale, del 3-metilbutanale, della 2-metilbutirraldeide, dell'acido 3-metilbutirrico, dell'acido 2-metilvalerico, dell'acido 2-etilbutirrico, dell'acido 2-metilbutirrico, dell'acido 2-metileptanoico, dell'acido 4-metilnonanoico, dell'acido 4-metilottanoico, dell'acetato di isobutile, del butirrato di isobutile, dell'esanoato di 3-metilbutile, del dodecanoato di 3-metilbutile, dell'ottanoato di 3-metilbutile, del propionato di 3-metilbutile, del formiato di 3-metilbutile, del tributirrato di glicerile, dell'isobutirrato di isobutile, dell'isobutirrato di isopentile, dell'isovalerato di isobutile, del 2-metilbutirrato di isopentile, dell'isovalerato di 2-metilbutile e del butirrato di 2-metilbutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il 2-metilpropan-1-olo, l'isopentano, il 3,7-dimetilottan-1-olo, il 2-etilesan-1-olo, il 2-metilpropanale, il 3-metilbutanale, la 2-metilbutirraldeide, l'acido 3-metilbutirrico, l'acido 2-metilvalerico, l'acido 2-etilbutirrico, l'acido 2-metilbutirrico, l'acido 2-metileptanoico, l'acido 4-metilnonanoico, l'acido 4-metilottanoico, l'acetato di isobutile, il butirrato di isobutile, l'esanoato di 3-metilbutile, il dodecanoato di 3-metilbutile, l'ottanoato di 3-metilbutile, il propionato di 3-metilbutile, il formiato di 3-metilbutile, il tributirrato di glicerile, l'isobutirrato di isobutile, l'isobutirrato di isopentile, l'isovalerato di isobutile, il 2-metilbutirrato di isopentile, l'isovalerato di 2-metilbutile e il butirrato di 2-metilbutile, nel seguito «le sostanze in questione», sono stati autorizzati per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 17 ottobre 2012 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego nei mangimi proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che tali sostanze sono aromatizzanti autorizzati negli alimenti, la cui efficacia è dimostrata in quanto le funzioni dell'additivo per mangimi sono simili a quelle descritte per l'impiego negli alimenti.
- (5) L'Autorità ha concluso che le sostanze non presentano rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate e ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal (2012); 10(10): 2927.

- (6) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento. Per tali sostanze andrebbero fissati tenori massimi raccomandati. Tali sostanze possono essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.
- (7) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti

2b02001	—	2-metilpropan-1-olo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>2-metilpropan-1-olo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>2-metilpropan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₁₀O</p> <p>Numero CAS: 78-83-1</p> <p>FLAVIS 02.001</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del 2-metilpropan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027
---------	---	---------------------	--	-------------------------	---	---	---	--	-----------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b02003	—	Isopentanololo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Isopentanololo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Isopentanololo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₂O</p> <p>Numero CAS: 123-51-3</p> <p>FLAVIS 02.003</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione dell'isopentanololo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b02026	—	3,7-dimetilottan-1-olo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>3,7-dimetilottan-1-olo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>3,7-dimetilottan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 90 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₂O</p> <p>Numero CAS: 106-21-8</p> <p>FLAVIS 02.026</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione del 3,7-dimetilottan-1-olo nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:</p> <p>per i suini e il pollame: 1 mg/kg;</p> <p>per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b02082	—	2-etilesan-1-olo	<p><i>Composizione dell'additivo</i> 2-etilesan-1-olo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 2-etilesan-1-olo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₈O</p> <p>Numero CAS: 104-76-7</p> <p>FLAVIS 02.082</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del 2-etilesan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b05004	—	2-metilpropanale	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>2-metilpropanale</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>2-metilpropanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₄H₈O</p> <p>Numero CAS: 78-84-2</p> <p>FLAVIS 05.004</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del 2-metilpropanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b05006	—	3-metilbutanale	<p><i>Composizione dell'additivo</i> 3-metilbutanale</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 3-metilbutanale</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₀O</p> <p>Numero CAS: 590-86-3</p> <p>FLAVIS 05.006</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del 3-metilbutanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b05049	—	2-metilbutirraldeide	<p><i>Composizione dell'additivo</i> 2-metilbutirraldeide</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 2-metilbutirraldeide</p> <p>Prodotta mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₅H₁₀O</p> <p>Numero CAS: 96-17-3</p> <p>FLAVIS 05.049</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione della 2-metilbutirraldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b08008	—	Acido 3-metilbutirrico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido 3-metilbutirrico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido 3-metilbutirrico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C₅H₁₀O₂ Numero CAS: 503-74-2 FLAVIS 08.008</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acido 3-metilbutirrico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b08031	—	Acido 2-metilvalerico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido 2-metilvalerico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido 2-metilvalerico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₂O₂</p> <p>Numero CAS: 97-61-0</p> <p>FLAVIS 08.031</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione dell'acido 2-metilvalerico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b08045	—	Acido 2-etilbutirrico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido 2-etilbutirrico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido 2-etilbutirrico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₆H₁₂O₂ Numero CAS: 88-09-5 FLAVIS 08.045</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acido 2-etilbutirrico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b08046	—	Acido 2-metilbutirrico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido 2-metilbutirrico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido 2-metilbutirrico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₅H₁₀O₂ Numero CAS: 116-53-0 FLAVIS 08.046</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acido 2-metilbutirrico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b08047	—	Acido 2-metileptanoico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido 2-metileptanoico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido 2-metileptanoico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C₈H₁₆O₂ Numero CAS:1188-02-9 FLAVIS 08.047</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acido 2-metileptanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b08062	—	Acido 4-metilnonanoico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acido 4-metilnonanoico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido 4-metilnonanoico</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₀O₂</p> <p>Numero CAS: 45019-28-1</p> <p>FLAVIS 08.062</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'acido 4-metilnonanoico nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:</p> <p>per i suini e il pollame: 1 mg/kg;</p> <p>per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b08063	—	Acido 4-metilottanoico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido 4-metilottanoico</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido 4-metilottanoico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C₉H₁₈O₂ Numero CAS: 54947-74-9 FLAVIS 08.063</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acido 4-metilottanoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09005	—	Acetato di isobutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acetato di isobutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acetato di isobutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C₆H₁₂O₂ Numero CAS: 110-19-0 FLAVIS 09.005</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acetato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09043	—	Butirrato di isobutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Butirrato di isobutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Butirrato di isobutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₈H₁₆O₂ Numero CAS: 539-90-2 FLAVIS 09.043</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del butirrato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b09070	—	Esanoato di 3-metilbutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Esanoato di 3-metilbutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Esanoato di 3-metilbutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₁H₂₂O₂</p> <p>Numero CAS: 2198-61-0</p> <p>FLAVIS 09.070</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'esanoato di 3-metilbutile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:</p> <p>per i suini e il pollame: 1 mg/kg;</p> <p>per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b09103	—	Dodecanoato di 3-metilbutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Dodecanoato di 3-metilbutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Dodecanoato di 3-metilbutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 97 %</p> <p>Formula chimica: C₁₇H₃₄O₂</p> <p>Numero CAS: 6309-51-9</p> <p>FLAVIS 09.103</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per l'identificazione del dodecanoato di 3-metilbutile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:</p> <p>per i suini e il pollame: 1 mg/kg;</p> <p>per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b09120	—	Ottanoato di 3-metilbutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Ottanoato di 3-metilbutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Ottanoato di 3-metilbutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₃H₂₆O₂</p> <p>Numero CAS: 2035-99-6</p> <p>FLAVIS 09.120</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per l'identificazione dell'ottanoato di 3-metilbutile nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di:</p> <p>per i suini e il pollame: 1 mg/kg;</p> <p>per tutte le altre specie e categorie: 1,5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b09136	—	Propionato di 3-metilbutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Propionato di 3-metilbutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Propionato di 3-metilbutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₈H₁₆O₂</p> <p>Numero CAS: 105-68-0</p> <p>FLAVIS 09.136</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per la determinazione del propionato di 3-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b09162	—	Formiato di 3-metilbutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Formiato di 3-metilbutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Formiato di 3-metilbutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 92 %</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₂O₂</p> <p>Numero CAS: 110-45-2</p> <p>FLAVIS 09.162</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del formiato di 3-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b09211	—	Tributirrato di glicerile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Tributirrato di glicerile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Tributirrato di glicerile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C₁₅H₂₆O₆ Numero CAS: 60-01-5 FLAVIS 09.211</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del tributirrato di glicerile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b09417	—	Isobutirrato di isobutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Isobutirrato di isobutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Isobutirrato di isobutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₈H₁₆O₂ Numero CAS: 97-85-8 FLAVIS 09.417</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'isobutirrato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.</p> <p>3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.</p> <p>5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta.</p>	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.		
2b09419	—	Isobutirrato di isopentile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Isobutirrato di isopentile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Isobutirrato di isopentile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₉H₁₈O₂ Numero CAS: 2050-01-3 FLAVIS 09.419</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'isobutirrato di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b09472	—	Isovalerato di isobutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Isovalerato di isobutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Isovalerato di isobutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₉H₁₈O₂ Numero CAS: 589-59-3 FLAVIS 09.472</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'isovalerato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b09530	—	2-metilbutirrato di isopentile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>2-metilbutirrato di isopentile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>2-metilbutirrato di isopentile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 95 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₀O₂</p> <p>Numero CAS: 27625-35-0</p> <p>FLAVIS 09.530</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione del 2-metilbutirrato di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b09531	—	Isovalerato di 2-metilbutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Isovalerato di 2-metilbutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Isovalerato di 2-metilbutile</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: min. 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₂₀O₂</p> <p>Numero CAS: 2445-77-4</p> <p>FLAVIS 09.531</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per la determinazione dell'isovalerato di 2-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:</p> <p>gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale		
2b09659	—	Butirrato di 2-metilbutile	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Butirrato di 2-metilbutile</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Butirrato di 2-metilbutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C₉H₁₈O₂ Numero CAS: 51115-64-1 FLAVIS 09.659</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del butirrato di 2-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. 3. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. 4. Sull'etichetta dell'additivo è indicato il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. 5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti sono indicati l'eventuale superamento del tenore massimo raccomandato, il nome del gruppo funzionale, il nome dell'additivo, il numero d'identificazione e la quantità di sostanza attiva aggiunta. 	6 febbraio 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							6. Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei potenziali rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se i rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale	

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>